

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5860 del 13/11/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ITALCAVE SRL per demolizione edifici, Comune di Monzuno, podere Valgheria, snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6090 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ITALCAVE SRL** per l'impianto destinato ad attività di demolizione edifici, sito in Comune di Monzuno (BO), podere Valgheria, snc.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **ITALCAVE SRL** (C.F. 03989980374 e P.IVA 00686111204) per l'impianto destinato ad attività di demolizione edifici, sito in Comune di Monzuno, podere Valgheria, snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche / di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **ITALCAVE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La società **ITALCAVE SRL** (C.F. 03989980374 e P.IVA 00686111204) con sede legale e impianto in Comune di Monzuno, podere Valgheria, snc, ha presentato, nella persona di Bacchi Giulia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese in data 11/07/2018 (Prot. n. 11478) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Torrente Savena), autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 11504 del 11/07/2018 (pratica SUAP n. 11478/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/07/2018 al PGB0/2018/16162 e confluito nella **Pratica SINADOC 22171/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 23/10/2018, PGB0/2018/25258, ha trasmesso parere tecnico a supporto di Comune e ARPAE-SAC nell'ambito dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 17552 del 30/10/2018

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/10/2018 al PGB0/2018/25531, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Monzuno del 29/10/2018 (Prot. n. 12858) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico e che il Consorzio della Bonifica Renana, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 294,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00, in quanto ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato B – matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, pari ad Euro 00,00.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00, ridotto al 50% in quanto “altro titolo” in proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni

Bologna, data di redazione 12/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ITALCAVE SRL**  
**Comune di Monzuno (BO), podere Valgheria, snc**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (in fosso di proprietà) classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dal fabbricato ad uso uffici.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

Scarico in Torrente Savena di acque reflue di dilavamento provenienti dall’area pavimentata utilizzata per transito e parcheggio degli automezzi pubblici e aziendali. Le acque meteoriche sono convogliate ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dotato di impianto di disabbatura e disoleazione, prima dell’immissione è presente un pozzetto di ispezione e campionamento .

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/25258 del 26/10/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare ENTRO 120 giorni, presso tali soggetti gestori dei corpo idrici ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o concessioni

demaniali/consortili il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna U.O. Autorizzazioni Ambientali a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare considerato che lo scarico risulta diretto in corpo idrico del Demanio regionale (Torrente Savena) :

- Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- Concessione per occupazione aree demaniali: Arpae-Sac di Bologna U.O. Demanio Idrico);

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna**

-----

Pratica Sinadoc 22171/2018

Documento redatto in data 13/11/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ITALCAVE SRL**  
**Comune di Monzuno (BO), via Podere Valgheria n. SNC**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in Torrente Savena di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area pavimentata utilizzata per transito e parcheggio degli automezzi pubblici e aziendali. Le acque meteoriche sono convogliate ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dotato di impianto di disabbatura e deoleazione, prima dell'immissione è presente un pozzetto di ispezione e campionamento .

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue domestiche, in fosso di proprietà, provenienti dal fabbricato ad uso uffici (competenza amministrativa del Comune di Monzuno. Vedi Allegato A al presente atto).

**Prescrizioni**

1. Lo scarico così come descritto è esente da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006, ma considerata la presenza del sistema di gestione delle acque di prima pioggia , installato in via cautelativa, se ne prescrive la corretta gestione e manutenzione
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti

in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);

- i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- siano effettuate verifiche periodiche (con frequenza almeno annuale), garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

4. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare ENTRO 120 giorni, presso tali soggetti gestori del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o concessioni demaniali/consortili il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna U.O. Autorizzazioni Ambientali a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare considerato che lo scarico risulta diretto in corpo idrico del Demanio regionale (Torrente Savena) :

- Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- Concessione per occupazione aree demaniali: Arpae-Sac di Bologna U.O. Demanio Idrico);

5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 11/07/2018 al Prot.n. 11478 ed eventuali successive integrazioni.

-----  
Pratica Sinadoc 22171/2018

Documento redatto in data 12/11/2018

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**ITALCAVE Srl - Comune di Monzuno - via Podere Voghera snc**

### **ALLEGATO C**

#### **Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna, atto PG n° 288917 del 09/07/2008, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 2 - L.R. N. 3/99-  
Autorizzazione alla Ditta ITALCAVE Srl per la costruzione di nuovo impianto  
con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Monzuno, via Podere di  
Valgheria.-**

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. n°5090 in data 07.04.2008, pervenuta a questa Amministrazione in data 10.04.2008 (PG n°153338/08) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monzuno, e vista la domanda presentata dalla Ditta ITALCAVE Srl nella persona del gestore Visinelli Lino, avente Sede legale in Comune di Monzuno, via Podere di Valgheria, formulata in data 02.04.2008 e pervenuta a questa Amministrazione in data 10.04.2008, di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di calcestruzzo, da ubicarsi in Comune di Monzuno, via Podere di Valgheria;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;



Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Esaminata con esito favorevole la domanda in parola, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Considerato altresì il parere tecnico favorevole espresso dall'A.R.P.A. in data 22.05.2008, a norma degli artt. 3 e 5 della summenzionata L.R. N. 44/95;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 19.06.2008 dal Comune di Monzuno;


Accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti nella domanda, risulta che sono state previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

#### **a u t o r i z z a ,**

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta ITALCAVE Srl alla costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di calcestruzzo, da ubicarsi in Comune di Monzuno, via Podere di Valgheria, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta ITALCAVE Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:



EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SCARICO E MISCELAZIONE DEL CEMENTO PER LA  
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO

Portata massima .....	1440 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12.30 m
Durata massima .....	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

- 2) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 3) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269



del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 5) L'identificazione, da parte della Ditta ITALCAVE Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 6) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE  
(Gabriele Bollini)





# COMUNE DI MONZUNO

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Prot. 12858

Monzuno, 29/10/2018

## **PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D. Lgs. 59/2013)**

**RICHIEDENTE: Italcave s.r.l.**  
**UBICAZIONE: Via Podere Valgheria snc**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs 152/2006 del 03/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con nota prot. 8614/2018 con riferimento all'istanza allegata presentata dalla Dott.ssa Giulia Bacchi geologo delegato dalla Sig.ra Sandra Visinelli C.F. VSNSDR67C50B880W residente in Sasso Marconi Via Ponte Albano 154 in qualità di rappresentante legale della Ditta Italcave s.r.l. volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno Via Podere Valgheria snc per l'attività di impianto di betonaggio con matrice scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere emesso da Arpa e pervenuta al Comune di Monzuno con nota prot. 12834 del 29/10/2018;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 8/2017;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per quanto riguarda la matrice scarichi si tratta di scarico di acque reflue derivanti da servizi igienici e da acque meteoriche;
- per quanto concerne le emissioni in atmosfera è stata dichiarata l'invarianza dell'impianto rispetto allo stato precedentemente autorizzato;
- l'impianto ricade in area classificata dagli strumenti urbanistici vigenti come AVN Aree di valore naturale e ambientale; Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici; Zone di tutela naturalistica; Connettivo ecologico; Sistema forestale e boschivo; Fasce di pertinenza e tutela fluviale; Vincolo Idrogeologico; Reticolo idrografico minore; Nodi ecologici; Zone a rischio di frana; Aree a rischio di amplificazione degli effetti sismici locali; Aree dei terrazzi alluvionali; Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi dell'ex D.Lgs. 42/2004

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla base di quanto dichiarato, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, ritenendo non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata e alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Arpae.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing Massimo Milani**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

Spett. SUAP  
Unione dei Comuni dell' Appennino Bolognese  
[suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

spett. Comune di Monzuno  
via Casaglia, 4  
40036 Monzuno BO  
[comune.monzuno@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monzuno@cert.provincia.bo.it)

spett. S.A.C. - Bologna  
sede

**Oggetto: istanza di rilascio di autorizzazione AUA ai sensi del DPR 59/2013 - ditta ITALCAVE SRL - STABILIMENTO SITO IN VIA PODERE VALGHERIA SN, IN COMUNE DI MONZUNO.**

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione relativa all'istruttoria in oggetto. L'esame della documentazione presentata ha evidenziato quanto segue.

L'istanza concerne lo svolgimento dell'attività di betonaggio ad uso della società Italcave SRL

L'insediamento è servito da un "sistema di drenaggio / rete fognaria di tipo separata", sulla base delle definizioni di cui al punto 2.I dell'allegato alla Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 14 febbraio 2005 n. 286.

Le acque reflue prodotte dall'impianto sono:

1. acque domestiche provenienti dagli uffici;
2. acque meteoriche di dilavamento, che vengono raccolte e trattate mediante vasca di prima pioggia.

Lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

### **1. acque domestiche provenienti dagli uffici.**

È stata presentata una aggiornata e dettagliata planimetria della rete fognaria, in scala 1:200 e firmata da tecnico abilitato, con chiara differenziazione per le diverse reti di scolo. Dall'esame combinato della relazione tecnica e dello schema fognario si evince che dall'insediamento di cui trattasi avrà origine uno scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui

all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003, proveniente da edificio isolato ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

Il sistema di trattamento previsto per lo scarico delle acque domestiche è costituito da fossa tipo Imhoff e da un filtro batterico anaerobico.

La vasca tipo Imhoff è costituita da due scomparti distinti, uno per il liquame e l'altro per il fango, aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977.

Il filtro batterico anaerobico per il trattamento dei liquami, da installare a valle di una fossa Imhoff adeguata, è costituito da una vasca, in calcestruzzo o altro materiale impermeabile, contenente ghiaia o altro materiale costituente l'elemento filtrante. Il liquame preventivamente trattato dalla fossa Imhoff entra nel filtro attraversando un tubo che lo convoglia nella parte bassa, da dove risale poi lentamente fino allo sfioro di superficie. Negli spazi vuoti della ghiaia o degli elementi di plastica si instaurano condizioni di anossia e si sviluppa una flora batterica anaerobica che metabolizza le sostanze organiche. Col tempo le sostanze organiche, in parte mineralizzate, si raccolgono sul fondo del letto o tra gli interstizi del materiale filtrante ed il sistema perde in parte la sua funzionalità.

Nella documentazione presentata sono contenuti uno schema in sezione della fossa tipo Imhoff e del filtro. Si dà atto della corretta individuazione del n. di A. E., il che consente di verificare le caratteristiche costruttive ed il corretto dimensionamento dei suddetti impianti di trattamento.

È stato documentato il n. complessivo di abitanti equivalenti dello scarico finale, inferiore al limite di 50.

Il recapito dello scarico sarà un fosso che scorre a lato della viabilità interna dell'impianto. A parere dello scrivente Ufficio, non possono, di norma, essere accettati scarichi quando il corpo recettore dello scarico è un fosso di montagna. Preso comunque atto di quanto dichiarato nella relazione illustrativa, considerata l'assenza di bersagli sensibili nelle vicinanze, nel caso specifico si ritiene comunque accettabile il corpo idrico ricettore dello scarico individuato nel progetto presentato, poiché trattasi di edificio esistente da tempo e comunque si ritiene trattarsi di un aspetto di tipo igienico-sanitario, per il quale si rimanda ad eventuali future valutazioni del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Az. USL.

## **2. acque meteoriche di dilavamento.**

Secondo quanto riportato nella documentazione presentata, queste acque reflue derivano da un'area pavimentata utilizzata per per transitò e parcheggio degli automezzi aziendali.

A questo riguardo si premette che per gli insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni/servizi dotati di una superficie esterna impermeabile e scoperta, il primo criterio di esclusione dagli obblighi di gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio derivanti dalla predetta superficie è quello previsto al punto 8.1.1 - III, lettera C della

direttiva, ossia tale superficie deve essere destinata esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte<sup>1</sup>.

Si evidenzia in ogni caso che l'Azienda in via cautelativa ha previsto l'installazione di un impianto di prima pioggia. Per quanto attiene al sistema di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia, la documentazione presentata non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 14 febbraio 2005 n. 286, né tanto meno nella delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 18 dicembre 2006 n. 1860, contenente le linee guida in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 286/05. La documentazione pervenuta pertanto omette di fornire tutta una serie di dati tecnici, la cui puntuale elencazione si omette per brevità, definiti dalla delibera.

Le acque reflue di lavaggio mezzi di carico (betoniere) sono raccolte a “ciclo chiuso” in vasche di decantazione e successivamente rimesse nel ciclo produttivo.

Il fabbricato destinato al ricovero degli automezzi è provvisto di pozzetto deoliatore a tenuta con svuotamento periodico da parte di ditte specializzate.

Si evidenzia inoltre che sarebbe prevista l'installazione di una valvola antiriflusso a valle del sistema di separazione fra la prima e la seconda pioggia, accorgimento che pare incongruo.

Non è infine stata evidenziata l'ubicazione dello scarico nel ricettore, in termini di coordinate geografiche (vedi punto 4.1.1. dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286).

### **Conclusioni.**

Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue domestiche, sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dallo scrivente Ufficio.

Il sistema di trattamento dello scarico risulta adeguato rispetto al tipo di refluo da trattare, conforme a quanto stabilito al punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e coerente con le indicazioni riportate alle tabelle A e B della delibera stessa. Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali e per quanto di competenza, vista la della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque dell'insediamento risulta ambientalmente compatibile, si evidenzia che a parere dello scrivente Ufficio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

---

<sup>1</sup> Vedasi al riguardo il punto I, A1, I della Delibera di Giunta Regionale N. 1860 del 18 Dicembre 2006

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e delle seguenti ulteriori prescrizioni;
2. il filtro batterico anaerobico dovrà essere realizzato in modo tale da consentire un'agevole esecuzione delle operazioni di controlavaggio, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, effettuando il controlavaggio del filtro mediante l'immissione di acqua dalla condotta di uscita dell'impianto e l'aspirazione della stessa nella condotta di entrata del filtro. Tale operazione deve essere finalizzata al completo attraversamento della massa filtrante da parte dell'acqua di lavaggio;
3. la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
4. dovranno essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff e del degrassatore, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
5. non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m. 1,50 oppure inferiori a m. 0,90;
6. dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 10 m. a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea;
7. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
8. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Monzuno ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
9. nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
  - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
  - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.

Questo Ufficio provvederà all'occorrenza a verificare la situazione dello scarico a regime, riservandosi, per esigenza di tutela corpo idrico recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, di proporre adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

Si demanda a codesta S.A.C. ogni ulteriore valutazione circa le acque meteoriche di dilavamento, alla luce delle considerazioni sopra riportate circa l'assoggettabilità alla disciplina regionale vigente.

Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, si prende atto che la Direzione aziendale ha dichiarato l'invarianza dell'impianto rispetto allo stato autorizzato. Considerato che l'evolversi della normativa regionale in materia successivo al rilascio della vecchia autorizzazione settoriale non ha previsto, per l'impianto di betonaggio gestito dalla ditta in oggetto, modifiche nel sistema di abbattimento degli inquinanti e/o nei limiti di accettabilità delle emissioni, a parere dello scrivente Ufficio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Come di consueto, le prescrizioni in merito alle modalità e ai tempi di messa a regime degli impianti, all'esecuzione degli autocontrolli per la messa a regime, alla durata dell'autorizzazione, all'attività di vigilanza da parte di Arpae, saranno esplicitati da parte del responsabile del procedimento nell'atto di autorizzazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

*(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)*

**Il Dirigente**  
**(dott. Vittorio Gandolfi)**

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**